

## CONTINUAZIONE CRIMINOSA E REATI GIÀ GIUDICATI, SPECIFICAMENTE IN TEMA DI GUIDA SENZA PATENTE (\*)

La prevalente giurisprudenza è orientata nel senso che l'istituto della continuazione criminosa, ai sensi e per gli effetti preveduti dall'art. 81, primo e secondo capoverso, c.p., può ben essere applicato anche in relazione a reati i quali abbiano formato oggetto di precedente sentenza di condanna, quando risulti nel giudizio di cognizione che il reato o i reati dedotti nell'imputazione sono legati agli altri da un unico disegno criminoso. La pronunzia in tal caso consiste nell'affermazione della colpevolezza per il nuovo o i nuovi reati, e nell'aumento della pena inflitta con la precedente sentenza (1).

La giurisprudenza prevalente esige però che i nuovi reati per cui si procede siano stati commessi prima della pronunzia della condanna antecedente, mentre ritiene inapplicabile la continuazione qualora i nuovi reati siano stati commessi dopo la detta pronunzia. Gli argomenti che solitamente vengono addotti per negare l'applicabilità della continuazione in casi del genere sono i seguenti: che la precedente condanna impone al reo il superamento di nuovi motivi inibitori nell'ideazione di ulteriori reati, per il ricordo del patema d'animo cagionato dal processo e dalla pronunzia giudiziaria, e per l'aggravamento della comminatoria penale in dipendenza della recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p. Pensiamo che questo modo di vedere formalistico, astratto e distaccato dall'esperienza umana della realtà, non sia esatto e che la questione meriti di essere riesaminata su basi diverse.

Il reato continuato è una «fictio juris» (Manzini, *Dir. Pen.*, V, II, n. 487; *contra*: Antolisei, *Dir. Pen.*, n. 165), escogitata dai pratici del diritto intermedio al fine di mitigare il rigore del concorso delle pene, per motivi di equità, ed opportunamente trasferita nei Codici penali italiani. L'applicazione di tale istituto in giurisprudenza è forse troppo

---

(\*) Estratto dalla *Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti* Anno XX, fasc. 1.

(1) Cfr. Cass. pen. sez. III, 21 settembre 1964, ric. Zucchini, in *Giust. pen.*, 1965, II, 214; Cass. pen. sez. III, 18 dicembre 1963, ric. Cotroneo, *ivi*, 1964, II, 684, con note di richiami.

larga, perché i giudici di merito sono tendenzialmente portati ad affermare la continuazione criminosa ogni qual volta sia possibile cogliere un sia pur lieve legame psicologico tra diversi reati omogenei, e spesso trascurano di approfondire l'indagine in proposito, non preoccupandosi di accertare un elemento essenziale: che cioè fin dal primo momento dal reo sia stato formulato un progetto unitario di commettere i vari reati, sia pure con una programmazione sommaria (2). La cosa è tanto più grave, in quanto l'accertamento della identità del disegno criminoso è sostanzialmente di fatto e sfugge in genere al sindacato della Corte di Cassazione.

In alcuni casi si rende evidente la rottura del disegno criminoso, come attuazione di un programma unitario iniziale. Ad esempio, quando ad uno o più reati contro la persona o l'onore segua una pacificazione; quando ad uno o più reati contro il patrimonio segua un regolamento di rapporti economici; quando mutino i rapporti personali tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato, come la creazione di un vincolo familiare, che prima non esisteva fra l'uno e l'altro, o la cessazione di un rapporto di lavoro che aveva agevolato la commissione dei reati precedenti. Il criterio indicato dal Manzini (loc. cit., n. 493) è il seguente: «l'identità del disegno criminoso viene necessariamente meno quando tra l'uno e l'altro reato siano sopravvenute circostanze od occasioni tali da costringere l'agente o l'omittente a modificare essenzialmente il disegno originario, in relazione o ai mezzi di esecuzione o alle condizioni obiettive e subiettive di attuazione».

In armonia con tale concezione il Manzini (loc. cit. n. 495) rileva che il solo fatto di sapersi sottoposto a procedimento penale per un reato sconvolge i piani del colpevole e lo obbliga a formare un nuovo disegno criminoso; ed alcune pronunzie giudiziarie aderiscono a tale modo di vedere (3). Questa opinione appare troppo assoluta perché non è sempre vero che dopo la denuncia debba necessariamente mutare l'atteggiamento psichico del reo rispetto al reato; se, ad esempio, un ladro sa di essere stato scoperto e processato per furto commesso con abuso di rapporti fiduciari, evidentemente non può contare di sfruttare ancora tali rapporti, ma se un giornalista, sapendo di essere stato querelato, persiste nella campagna diffamatoria contro il querelante con gli stessi mezzi usati in precedenza, non è necessario concepire un nuovo stato d'animo del diffamatore e quindi individuare un nuovo disegno nella protrazione dell'attività libellistica.

Se però al procedimento segue la condanna, un simile «sconvolgimento» dei piani del colpevole può essere più facilmente generalizzato,

---

(2) Per la nozione di «medesimo disegno criminoso», cfr. Cass. pen. sez. II, 6 gennaio 1965, ric. Tanza, in *Giust. pen.*, 1965, II, 435, con nota di richiami.

(3) Cass. pen. sez. II, 16 ottobre 1962, ric. Bazzocchi, in *Mass. pen.*, 1964, 40.

perché è da presumere che la condanna abbia apportato nell'animo del reo ulteriori motivi inibitori da superare: il ricordo del turbamento psichico provocato dalla pronunzia e la preoccupazione delle conseguenze della recidiva per i nuovi reati che egli intende commettere. Tale ragione è più palese allorché si tratta di sentenza irrevocabile, ma è ritenuta valida anche in presenza di una sentenza soggetta a impugnazione (4).

Questa opinione non è però incontrastata. È stato ritenuto che anche la condanna e la conseguente esecuzione non valgano in maniera assoluta ad interrompere il programma criminoso, quando quel particolare aspetto della personalità del colpevole che costituisce la capacità a delinquere lasci pensare che nella sua psiche non siano subentrati efficaci motivi inibitori. Gli studiosi di discipline criminologiche e penologiche non possono non sottoscrivere questa opinione, alla luce dei dati sperimentali raccolti attraverso la conoscenza dei delinquenti nella vita penitenziaria. Senonché il giurista deve tener conto delle funzioni della giustizia penale non soltanto per quel che tocca l'animo dei rei, ma anche per quel che riguarda la difesa sociale ed interpretare la volontà del legislatore in relazione alle molteplici esigenze che nella legislazione si è creduto di soddisfare e contemperare.

Esprimiamo l'avviso che, considerato il problema sotto tutti i possibili punti di vista, sia inopportuno affemare un criterio assoluto di discriminazione, in base al quale la continuazione possa essere rilevata quando non sia intervenuta una sentenza e non pure quando una sentenza sia stata pronunziata. Un simile criterio distintivo, oltre a non trovare appoggio nella visione realistica dei fenomeni psicologici e tanto meno in ragioni di equità, non trova rispondenza né nella lettera delle norme né nello spirito del sistema. Le costruzioni giuridiche formali debbono trovare un punto di appoggio o nei termini espressi di una singola disposizione normativa o negli elementi logici che servono a coordinare più norme; quando ciò manca, si cade nel vago o addirittura nell'arbitrario. Siamo tuttavia del parere che convenga segnare dei limiti di buon senso alla eccessiva estensione dell'istituto del reato continuato, al di là del quale l'applicazione debba ritenersi ingiustificata. La indicazione di questi limiti compete, a nostra avviso, alla Corte di Cassazione, la quale deve farlo più per mezzo del controllo sulla congruità delle motivazioni che attraverso affermazioni di principio circa gli elementi costitutivi della continuazione, sul piano del diritto sostanziale. Ove il giudice di merito abbia trascurato una approfondita disamina logico-giuridica degli elementi idonei a far luce sulla esistenza o inesi-

---

(4) Cass. pen. sez. II, 7 febbraio 1964, ric. Fuccaro, in *Giust. pen.*, 1964, II, 802, con nota di tichiami; Cass. pen. sez. II, 25 settembre 1964, ric. Ferrigno, *ivi*, 1965, II, 142.

stenza di un medesimo disegno criminoso, limitandosi ad un esame sommario e superficiale, la decisione è censurabile per mancanza di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente; ove il giudice sia pervenuto a conclusioni aberranti secondo la comune logica, la decisione è censurabile per contraddittorietà di motivazione; in vari casi è possibile riscontrare cumulativamente i due vizi ed in altri addirittura la mancanza di motivazione estrinseca, per il silenzio assoluto della sentenza sulle ragioni che possono portare ad ammettere o ad escludere l'identità di un disegno criminoso.

Reputiamo che la trattazione della questione meriti un particolare approfondimento allorché fra i vari reati intercorra una denuncia ed ancor più se sia intervenuta una pronuncia di condanna, presentandosi in questi casi delle specifiche ragioni per dubitare della permanenza di un unico vincolo programmatico. Ma neghiamo che tali casi integrino una condizione negativa di diritto per l'applicazione della continuazione. Pensiamo piuttosto che convenga formulare un criterio applicativo, in base al quale la condanna pronunciata dovrebbe far presumere, in linea di fatto, che la situazione psichica del reo fosse venuta a mutare, ma non dovrebbe autorizzare a respingere, di fronte a prove offerte in senso contrario, l'ipotesi di una totale indifferenza del reo e della permanenza di un immutato disegno criminoso.

In tema di guida senza patente, la giurisprudenza non ha trovato difficoltà ad applicare la normazione del reato continuato nel caso di più fatti di circolazione commessi in tempi diversi in esecuzione del medesimo disegno (5). Invero, non è di ostacolo la classificazione del detto reato fra le contravvenzioni, poiché il primo capoverso dell'art. 81 c.p. parla genericamente di azioni od omissioni violatrici della medesima disposizione penale, senza distinguere fra delitti e contravvenzioni. Né si oppongono ragioni concettuali, inerenti alla configurazione tipica del fatto ipotizzato come reato; infatti, se è vero che di solito la determinazione di mettersi alla guida di un veicolo a motore è dovuta ad una ispirazione improvvisa, dipendente da fattori occasionali, è possibile rappresentarsi varie ipotesi nelle quali sia facile scorgere un programma iniziale, di cui i singoli episodi rappresentino l'attuazione. Basta pensare ai furti di autovetture a catena, spesso preordinati al fine di compiere più agevolmente altri reati e di far perdere le tracce ad eventuali inseguitori o investigatori; essi comportano una serie di atti di circolazione su veicoli diversi e se, come frequentemente accade, i partecipi di simili imprese sono sforniti di patente, si può senz'altro cogliere l'elemento psicologico del comune disegno criminoso, che collega le varie contravvenzioni.

---

(5) Cfr. Cass. pen. sez. IV, 7 febbraio 1961, ric. Cogo, in *Mass. pen.*, 1962, 61, m. 160.

La giurisprudenza non ha, del pari, incontrato difficoltà ad affermare, anche in ordine alla contravvenzione di cui si tratta, l'applicabilità della continuazione rispetto a reati già giudicati con sentenza definitiva. Pensiamo che le considerazioni esposte siano incondizionatamente valide al fine di non negare ingresso alla continuazione anche quando i nuovi fatti di guida senza patente risultino commessi dopo una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per analoghi reati, come ha ritenuto una recente decisione della Suprema Corte (6).

---

(6) Cass. pen. sez. IV, 14 aprile 1965, ric. Rizzo, inedita.